



## Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc)

Modifica del ...

*Avamprogetto del 13.04.2017*

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 28 ottobre 1998<sup>1</sup> sulla protezione delle acque è modificata come segue:

*All. 2 n. 12 cpv. 4*

<sup>4</sup> L'apporto o il prelievo di calore non deve provocare una variazione della temperatura dell'acqua di più di 3° C rispetto allo stato più prossimo a quello naturale; nei tratti appartenenti alla zona della trota, la temperatura non deve variare di più di 1,5 °C. La temperatura dell'acqua non deve inoltre superare di norma i 25 °C. Se la temperatura dell'acqua supera i 25 °C, è ammesso un ulteriore riscaldamento della temperatura dell'acqua di 0,01 °C al massimo per immissione, purché lo stato della tecnica non consenta di evitarlo. Queste esigenze valgono dopo una miscelazione completa.

*All. 3.3 n. 21 cpv. 1 e cpv. 4 lett. a e b*

<sup>1</sup> Gli impianti equipaggiati di circuiti di raffreddamento aperti devono essere progettati e fatti funzionare in modo tale da ridurre al minimo il calore prodotto e da recuperarlo secondo lo stato della tecnica.

<sup>4</sup> Se l'acqua di raffreddamento viene immessa in corsi d'acqua o in tratti d'acqua ferma dei fiumi, valgono le seguenti esigenze:

- a. la temperatura dell'acqua di raffreddamento non deve superare i 30 °C; in deroga a ciò, non deve superare i 33 °C se la temperatura delle acque dalle quali avviene il prelievo supera i 20 °C.
- b. le esigenze fissate nell'allegato 2 numero 12 capoverso 4 per la variazione della temperatura dell'acqua a seguito dell'apporto di calore devono essere soddisfatte. Per le centrali nucleari costruite prima dell'entrata in vigore del-

RS .....

<sup>1</sup> RS 814.201

la presente ordinanza, in deroga all'allegato 2 numero 12 capoverso 4 secondo periodo, in caso di superamento della temperatura dell'acqua di 25 °C l'autorità può ammettere un riscaldamento di oltre 0,01 °C per immissione, purché lo stato della tecnica non consenta di evitarlo.

## II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2018.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr